

3) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.*

4) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 80 del 27.3.2010.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Samskip Multimodal Container Logistics/Commissione

(Causa T-166/10) (¹)

«Ricorso di annullamento — Decisione che concede un contributo finanziario comunitario per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci — Programma Marco Polo II — Risoluzione della convenzione di sovvenzione e abbandono definitivo del progetto — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a statuire»

(2012/C 165/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Samskip Multimodal Container Logistics BV (s-Gravenzande, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti K. Platteau, Y. Maasdam e P. Broers)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson, agente, assistito dagli avv.ti J. Grayston e P. Gjørtler)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 580 della Commissione, del 27 gennaio 2010, concernente il contributo finanziario per proposte di azioni presentate nella procedura di selezione 2009 riguardante il programma dell'Unione «per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci» (programma Marco Polo II), nella parte in cui seleziona la proposta TREN/B4/SUB/01 2009 MP II/6, relativa al progetto G2G@2XL, di finanziamento per un importo pari a EUR 2 190 539.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea supporterà i quattro quinti delle spese di Samskip Multimodal Container Logistics BV e i quattro quinti delle proprie spese.*
- 3) *Samskip Multimodal Container Logistics supporterà un quinto delle spese della Commissione e un quinto delle proprie spese.*

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale 25 aprile 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa T-509/10) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza del Consiglio — Sviamento di potere — Entrata in vigore — Irretroattività — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di diritto — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore di valutazione»

(2012/C 165/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente

Dispositivo

- 1) *Il Tribunale non è competente a statuire sulla seconda parte del primo motivo.*
- 2) *Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran:*

— la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
- la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;
- il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.
- 3) Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, sono mantenuti per quanto riguarda la Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, a far data dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sino al momento in cui diventa efficace l'annullamento del regolamento n. 961/2010.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran.
- 5) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012 — Brainlab/UAMI (BrainLAB)

(Causa T-326/11) (¹)

«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo BrainLAB — Assenza di domanda di rinnovo della registrazione del marchio — Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione — Ricorso per restitutio in integrum — Articolo 81 del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 165/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brainlab AG (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: avv. J. Bauer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1596/2010-4), relativo al ricorso per restitutio in integrum e alla domanda di rinnovo della registrazione del marchio BrainLAB presentati dalla ricorrente

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1596/2010-4) è annullata.

- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012 — Leifheit/UAMI (EcoPerfect)

(Causa T-328/11) (¹)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo EcoPerfect — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 165/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentante: avv. G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 31 marzo 2011 (procedimento R 1658/2010-1), relativo ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo EcoPerfect.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Leifheit AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — AX/Consiglio

(Causa T-196/11)

(2012/C 165/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AX (Polotsk, Bielorussia) (rappresentante: avv. M. Michalaukas)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea